

## 8. In arrivo dall'Agazia delle Entrate le comunicazioni con le segnalazioni di anomalie relative ai dati trasmessi per lo «Spesometro 2014»

<b>FONTE</b>	Ministero dell'Economia e delle Finanze
<b>RIFERIMENTO</b>	Provvedimento n. 57490 del 24.03.17

Anche quest'anno nel mese di aprile cade un importante appuntamento fiscale : quello dell'invio dello Spesometro 2017: la comunicazione all'Agazia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all'anno d'imposta 2016 . L'adempimento cui i contribuenti sono obbligati ogni anno interessa una vasta platea di soggetti: dai titolari di partita IVA alle società, dalle imprese individuali ai contribuenti in regime di contabilità semplificata. Le scadenze per il 2017 della Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA sono fissate al:

- 10 aprile per i contribuenti che versano l'IVA mensilmente;
- 20 aprile, invece, per i contribuenti che versano l'IVA trimestralmente.

Intanto, da parte dell'Agazia delle Entrate, sono in partenza oltre 28.000 tra comunicazioni e inviti per segnalare anomalie emerse incrociando i dati forniti attraverso lo spesometro con quelli indicati in dichiarazione dai contribuenti in relazione alle operazioni attive effettuate nel corso del 2014.

Con provvedimento del 24 marzo 2017, n. 57490, il direttore dell'Agazia delle Entrate ha definito le modalità che devono seguire gli uffici dell'Agazia per permettere ai contribuenti di sanare le anomalie, riscontrate dall'incrocio dei dati dello spesometro con quelle delle dichiarazioni dei redditi per quanto concerne le operazioni attive effettuate nel 2014.

Questa procedura mira a favorire il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso per beneficiare di una riduzione delle sanzioni da versare qualora dovessero risultare divergenze

evidenti tra i costi dedotti da parte dei clienti e il fatturato dichiarato dai soggetti attivi innanzi indicati.

Le comunicazioni inviate ai vari contribuenti conterranno:

- le informazioni inviate dai loro clienti (attraverso lo spesometro), qualora dalle stesse non dovessero risultare ricavi o compensi detratti dai clienti e non dichiarati da imprese o professionisti, nonché possibili anomalie rispetto a quanto riportato in dichiarazione;
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agazia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Nei confronti delle imprese e dei professionisti destinatari delle comunicazioni che non avranno dato seguito all'invito contenuto nelle predette comunicazioni , nell'ultimo trimestre 2017 inizieranno i controlli concernenti, per l'appunto, le operazioni attive effettuate nel 2014.

L'invio delle comunicazioni avverrà, da parte dell'Agazia delle Entrate agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti interessati.

Dal mese di aprile inizieranno invece i controlli nei confronti dei soggetti che non hanno dato seguito agli inviti dell'Agazia delle Entrate spediti a dicembre 2016 con i quali sono state segnalate anomalie emerse da Spesometro 2013.

Nelle comunicazioni in questione verranno descritte anche le modalità con cui imprese e professionisti potranno richiedere informazioni e/o fornire chiarimenti (anche per mezzo degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni).

Disponibili anche due recapiti telefonici (848.800.444 da telefono fisso; 06.96668907 da telefono cellulare) per richiedere eventuali

# Normativa fiscale

ulteriori informazioni ovvero per comunicare precisazioni utili al fine di chiarire la incongruenza segnalata.

Si sta tentando, quindi, di instaurare una forma di comunicazione più semplice ed agevole al fine di facilitare il rapporto tra Amministrazione fiscale e contribuente, per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire la correzione spontanea delle anomalie riscontrate per quanto concerne la definizione delle basi imponibili.

Il contribuente, quindi, ha a disposizione le informazioni per valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate. In questo modo egli potrà fornire le giustificazioni alle presunte anomalie. Ma potrà anche correggere eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, le comunicazioni riportano le seguenti notizie:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta
- codice atto
- totale operazioni comunicate dai clienti dei soggetti passivi Iva attraverso lo spesometro
- modalità per consultare le informazioni di dettaglio relative all'anomalia riscontrata dati che sono disponibili all'interno del "Cassetto fiscale".

L'Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni tramite un messaggio di posta elettronica certificata e le rende consultabili anche nel "Cassetto fiscale" del titolare di partita Iva.

Il contribuente

- può chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati;
- segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze a essa sconosciuti.

I contribuenti che riconoscono l'irregolarità e intendono sanare la propria posizione possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997) profondamente modificato dalla legge di stabilità 2015 che permette di apportare le opportune correzioni e i versamenti delle somme conseguentemente dovute usufruendo di una riduzione delle sanzioni, in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Altra novità rilevante è che si può usufruire del ravvedimento operoso anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualsiasi altra attività amministrativa di controllo.

## 9. Non incompatibile con la normativa Europea la legge italiana che prevede il limite di 700.000 euro annui per le compensazioni IVA in F24

<b>FONTE</b>	Corte di Giustizia UE
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza causa C-211/15 del 16.03.2017

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-211/15, depositata il 16 marzo 2017, ha stabilito che non è contraria alle normative della Unione Europea una disposizione nazionale che limiti la compensazione di alcuni debiti tributari con crediti IVA fino ad un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta. Tutto ciò, però, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda la possibilità di recuperare tutto il credito IVA entro un termine ragionevole.

Questi i fatti di cui alla sentenza.

Una società italiana aveva operato la compensazione del credito IVA relativo al 2003 nel modello F24 per un ammontare superiore alla soglia annua consentita di euro 700.000.

Nel 2015, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuta indebita la compensazione effettuata poichè l'ammontare dell'imposta eccedeva la predetta soglia, pertanto aveva provveduto a recuperare quanto dovuto ed imposto il pagamento degli interessi e della sanzione del 30% dell'imposta ritenuta non pagata.

La società provvedeva a regolarizzare la propria situazione ma successivamente contestava l'operato dell'Ufficio. La ricorrente, infatti, contestava il fatto che fosse stata applicata all'eccedenza d'imposta, di cui si chiedeva il recupero, la sanzione prevista per gli omessi versamenti. In tal modo la società era stata sanzionata in misura più gravosa rispetto al dovuto secondo quanto previsto dalla normativa nazionale per il caso in cui il versamento non sia stato eseguito.

La Commissione tributaria provinciale, investita della questione, la rinviava ai giudici comunitari. In particolare il quesito posto era se l'articolo

183, primo comma della Direttiva 112/2206/CE debba essere interpretato nel senso che il principio in esso espresso contrasta con una normativa nazionale, come quella italiana, che permette la compensazione di taluni debiti tributari con crediti IVA nel limite di un importo massimo predeterminato, per ogni periodo d'imposta.

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-211/15, depositata il 16 marzo 2017, ha innanzitutto evidenziato che essendo l'iva contraddistinta dal principio di neutralità fiscale, le modalità di compensazione non possono far gravare sul soggetto passivo, in tutto o in parte, l'onere del tributo.

In applicazione di tale principio al soggetto passivo deve essere possibile recuperare la totalità del credito risultante da un'eccedenza di IVA e che a tal fine il rimborso debba essere effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo.

In più gli Stati membri sono liberi di interpretare l'articolo 183 della direttiva IVA secondo modalità proprie e quindi legiferare diversamente in ordine alle modalità di rimborso di un'eccedenza di IVA ma ciò non comporta che esse siano dispensate da qualsiasi controllo riguardo al diritto dell'Unione.

Venendo poi alla trattazione del caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente risulta che la compensazione operata è quella prevista all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che consente la compensazione tra debiti e crediti di diversa natura (come le imposte sul reddito, l'IVA o taluni contributi sociali, verso

# Normativa fiscale

lo Stato o altri enti pubblici), fino all'importo massimo di 700.000 euro.

L'amministrazione tributaria provinciale e il governo italiano, hanno affermato che l'imposizione di un limite alla compensazione di cui si è disquisito nel procedimento principale, è giustificato dalla lotta all'evasione fiscale. Infatti, il versamento in compensazione di imposte e contributi può facilmente prestarsi a pratiche evasive, poiché esso è un adempimento che rileva direttamente in fase di riscossione, mentre il modello di versamento è privo di documenti a supporto dell'esistenza del credito.

In relazione a ciò le operazioni fittizie che danno origine ad un credito di Iva, poste in essere dal contribuente, potrebbero essere eventualmente accertate solo dopo vari anni. Nel frattempo egli avrebbe avuto modo di compensare e, in alcuni casi, addirittura di abbattere totalmente i propri debiti per imposte dirette. Quindi la limitazione dell'importo della compensazione servirebbe per circoscrivere entro limiti ragionevoli la portata del potenziale danno che lo Stato potrebbe subire in conseguenza di comportamenti illeciti dei contribuenti.

Inoltre, la Corte rileva per quel che concerne l'argomento della controversia, cioè la configurazione di una situazione che genererebbe distorsione della concorrenza tra i soggetti passivi che corrispondono l'imposta in Italia e i loro concorrenti, non è possibile formulare una

risposta solamente alla luce dell'articolo 34, primo comma, della legge n. 388/2000, perché sarebbe necessario esaminare la questione nell'ambito del quadro normativo complessivo previsto dall'ordinamento italiano.

Pertanto nel decidere sulla questione posta deve interpretarsi nel senso che l'articolo 183 non osta a una normativa nazionale, come quella affrontata nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti IVA a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito IVA entro un termine ragionevole.

Quindi la Corte afferma di non essere in grado, sulla base degli atti di causa, di entrare nel merito della questione stabilendo se la soglia per le compensazioni esistente nel nostro Paese sia tale da raggiungere efficacemente l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e se tale soglia finisca davvero per pregiudicare i principi comunitari, tenuto conto delle altre possibilità di rimborso contemplate dalla legge Iva italiana.

In ogni caso, precisano i giudici di Lussemburgo, se è vero che la Corte ha il compito di dare delucidazioni sulla norma comunitaria al giudice del rinvio, è quest'ultimo che deve valutare se la normativa nazionale rispetta il principio di proporzionalità.

## 10. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione mediante ravvedimento dell'omessa presentazione dell'F24 a saldo zero

<b>FONTE</b>	Agenzia delle Entrate
<b>RIFERIMENTO</b>	Ris. n. 36/E del 20.03.2017

Il decreto legislativo 241/1997 introdusse l'istituto della compensazione tra crediti e debiti tributari.

Uno dei principi chiave di questo istituto prevede che chi si avvale della compensazione deve presentare il modello F24, anche nel caso in cui il saldo è uguale a zero, perché i crediti sono di importo pari o superiore ai debiti.

In conseguenza di ciò il contribuente può compensare gli importi a credito spettanti solo fino ad azzeramento del saldo finale. Il credito eccedente potrà essere compensato, in occasione dei pagamenti successivi. Pertanto, il saldo finale non può essere mai negativo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile anche dai contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero per mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte.

Con la risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi sulla sanabilità dell'omessa o tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero mediante ravvedimento operoso. In tale ipotesi deve essere resa manifesta la volontà del contribuente, e pertanto è necessario che detta volontà trovi la sua concretizzazione nella delega di pagamento.

Dunque, i contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dalla normativa del ravvedimento operoso, secondo l'art. 13 del D.Lgs.n. 472/1997.

In relazione a ciò l'Agenzia ha specificato che dal 1° gennaio del 2016 la sanzione prevista dalla legge per l'omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione è in generale di 100 euro. La sanzione scende a poco più 5 euro, però, se il ritardo non supera 5 giorni lavorativi.

### Questa la graduazione delle sanzioni:

Giorni di ritardo nella presentazione	Importo da versare	Frazione della sanzione
5 giorni lavorativi	<b>5,56 euro</b>	(1/9 di 50 euro)
più di 5 ma meno di 90 giorni	<b>11,11 euro</b>	(1/9 di 100 euro)
più di 90 giorni ma entro un anno	<b>12,50 euro</b>	(1/8 di 100 euro)
più di 90 giorni ma entro due anni	<b>14,29 euro</b>	(1/7 di 100 euro)
oltre due anni	<b>16,67 euro</b>	(1/6 di 100 euro)
se il ravvedimento avviene dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale	<b>20 euro</b>	(1/5 di 100 euro)

## 11. Varato il decreto legge che proroga al 21 aprile 2017 il termine di scadenza per l'adesione alla «rottamazione delle cartelle»

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	D.L. n 36 del 27 marzo 2017

Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge n. 36 del 27 marzo 2017 concernente "Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione", (pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017), che rinvia al 21 aprile 2017 il termine ultimo, originariamente fissato al 31 marzo dal D.L. 193/2016, per la richiesta di adesione alla definizione agevolata (c.d rottamazione delle cartelle) e conseguentemente al 15 giugno 2017 il termine concesso al concessionario della riscossione per rispondere ai contribuenti.

# Lavoro e previdenza

## 5. Abrogata completamente la disciplina del lavoro accessorio (c.d. «voucher»)

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	D.L. n. 25 del 7 marzo 2017

Nel dichiarato intento del Governo di evitare il referendum abrogativo promosso dalla CGIL previsto per il prossimo 28 maggio, nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 che prevede l'abrogazione dei voucher e dell'intera disciplina del lavoro accessorio.

Secondo la normativa prima in vigore e da ultimo modificata dal Jobs Act le prestazioni di lavoro accessorio venivano definite come attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite attraverso la corresponsione dei cosiddetti buoni lavoro per un totale massimo di 7.000 euro netti per ciascun lavoratore, per ciascun anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti.

Il referendum promosso dalla Cgil si fondava proprio sulle criticità rilevate di questa tipologia contrattuale che, a causa di un utilizzo improprio, da strumento di flessibilità diventava spesso strumento di sfruttamento ed elusione delle norme dello Statuto dei lavoratori e anche espediente per aggirare il regolamento sulle ore di lavoro straordinario e complementare.

Il decreto in vigore dal 17 marzo 2017 prevede una fase transitoria nel corso della quale sarà possibile continuare ad utilizzare i voucher già acquistati prima della sua entrata in vigore.

Nello specifico, fino al 31 dicembre 2017 saranno utilizzabili i voucher già acquistati al 17 marzo 2017 con applicazione per quanto concerne gli obblighi del committente della disciplina precedentemente in vigore (ed ora abrogata).

Il Ministero del lavoro, con comunicato stampa del 21 marzo 2017, per far fronte al vuoto normativo che si è venuto a creare in materia a seguito dell'intervenuta abrogazione totale della disciplina del lavoro accessorio, ha infatti chiarito che i voucher richiesti al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 25/2017) dovranno essere utilizzati, nel periodo transitorio, nel rispetto delle norme previgenti.

Pertanto il committente che ha già acquistato i voucher alla data del 17 marzo ed intende fruire delle prestazioni di lavoro accessorio rimane obbligato a:

- ✓ verificare il rispetto del limite economico di 7.000 euro parte del prestatore;
- ✓ attivare i voucher acquistati abbinandoli al codice fiscale del prestatore con riferimento ad un arco temporale di utilizzo non superiore a 30 giorni;
- ✓ comunicare, con almeno 60 minuti di anticipo, l'impiego del lavoratore all'Ispettorato Nazionale del lavoro e qualora si tratti di committente imprenditore o professionista, oltre ai dati anagrafici del lavoratore anche il luogo di lavoro e il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

## 6. Nuovi modelli per richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro

**FONTE** Ispettorato nazionale del lavoro

**RIFERIMENTO** [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)

L'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.

Con comunicato del 10 marzo 2017 pubblicato sul proprio sito web, l'Ispettorato nazionale del lavoro, ha reso noto che nella sezione modulistica

sono disponibili i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l'esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'istanza all'Ispettorato e il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono soggette all'imposta di bollo di euro 16,00.

L'Ispettorato fa altresì presente che, in mancanza degli elementi minimi indicati nell'istanza, la medesima risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

## 7. I vantaggi del contratto di apprendistato professionalizzante dopo la fine degli incentivi alle nuove assunzioni

### FONTE

Pubblicistica

L'apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani, con i limiti di età previsti per le diverse tipologie e di altri lavoratori senza limiti di età qualora beneficiari di indennità di mobilità (fino al 31 dicembre 2016) o di un trattamento di disoccupazione.

L'assunzione deve avvenire in forma scritta e il contratto deve contenere, in forma sintetica, il Piano formativo individuale (Pfi), definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

La disciplina dell'apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali o ai Ccnl e soggetta a questi due principi generali:

- divieto di retribuzione a cottimo;
- presenza di un tutor all'interno dell'azienda

Anche dopo la fine degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni il contratto di apprendistato professionalizzante si configura quale strumento di assunzione maggiormente favorevole in quanto il lavoratore può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante secondo il Ccnl o, in alternativa, si può stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.

Per le nuove assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio di quest'anno è cessata infatti l'agevolazione "totale" (articolo 22 legge 183/2011) che, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 dai datori fino a 9 dipendenti, riconosceva uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni.

Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi (ad eccezione dei settori con cicli di attività stagionali, per i quali i contratti collettivi di lavoro nazionali possono prevedere specifiche modalità)

Con contratto professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale possono essere assunti in tutti i settori lavorativi giovani tra i 18 e i 29 anni (per chi possiede una qualifica professionale, il limite scende a 17 anni).

La qualifica professionale da conseguire al termine del contratto è determinata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti dai Ccnl.

Accordi interconfederali e contratti collettivi stabiliscono, altresì, per il tipo di qualificazione professionale da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni (cinque per gli artigiani).

Non è ammesso il contratto di apprendistato con un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dal Ccnl (ministero del Lavoro, circolare 5/2013).

Inoltre è prevista anche la possibilità di trasformare l'apprendistato di primo livello in professionalizzante ma la durata complessiva dei due periodi non può eccedere quella individuata dai contratti collettivi.

Per le aziende con oltre 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata

# Lavoro e previdenza

alla prosecuzione, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, del rapporto a tempo indeterminato, alla fine del periodo di apprendistato, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore (esclusi i rapporti cessati nel periodo di prova, eccetera).

Se la percentuale non è rispettata, è possibile assumere un solo apprendista e gli altri sono considerati sin dall'origine lavoratori a tempo indeterminato.

Per quanto concerne gli sgravi applicabili a detta tipologia contrattuale, se il datore ha un massimo di nove dipendenti, l'aliquota complessiva del 10% a suo carico del datore, è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto, di 8,5 punti per i periodi contributivi maturati nel 1° anno. Quindi per il primo anno l'aliquota base (cui aggiungere l'1,61% per la Naspi) è pari all'1,50 per cento.

La stessa aliquota è ridotta di 7 punti per i periodi maturati nel 2° anno: quindi per il secondo anno l'aliquota base (cui aggiungere l'1,61%) è pari al 3,00 per cento. Dopo il secondo anno, resta fermo il livello di aliquota del 10% (cui aggiungere sempre l'1,61%).

Se il datore di lavoro occupa almeno dieci addetti, l'aliquota contributiva è sempre pari al 10,00%, più l'1,61% per la Naspi.

Per determinare il requisito occupazionale si deve fare riferimento al momento di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, conteggiando gli operai, impiegati, quadri e dirigenti a tempo indeterminato; i lavoratori a domicilio; i part time (in proporzione); quelli a tempo determinato (pro quota, esclusi i sostitutivi); i distaccati. Non vanno invece computati gli apprendisti, i tirocinanti e i somministrati.

Infine la legge di bilancio 2017 (la 232/2016) ha previsto una misura che riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato (apprendistato incluso), dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro, o di ex apprendisti del I e III tipo. Al datore è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, l'esonero dai contributi previdenziali, esclusi premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di 3.250 euro annui, quindi con un massimo di 9.750 euro.

Per quanto concerne poi i limiti al numero di apprendisti che è possibile assumere il datore che ha fino a due dipendenti qualificati o specializzati può assumere fino a tre apprendisti. Chi ha da 3 a 9 dipendenti già qualificati può assumere un apprendista per ogni lavoratore qualificato (e quindi da 3 a 9). Il datore che ha almeno 10 dipendenti già qualificati può occupare 3 apprendisti ogni 2 lavoratori già qualificati.

## 8. Imputabile del reato di accesso informatico abusivo anche il dipendente regolarmente assunto e munito di credenziali d'accesso al sistema informatico aziendale

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione – V sez. Penale
<b>RIFERIMENTO</b>	Sentenza n. 14546/2017

Sia per i dipendenti di aziende private che per i dipendenti di enti pubblici, il fatto di avere un regolare contratto di lavoro e di essere legittimamente in possesso delle credenziali d'accesso che permettono di entrare nel sistema informatico, non evita che possa configurarsi, per loro, il reato di accesso informatico abusivo. Anzi lo stato di pubblici dipendenti costituisce addirittura un'aggravante ai fini del comportamento "deviato". Lo ha stabilito la Sentenza n. 14546/2017 della Quinta sezione penale della Corte di cassazione, decidendo sul ricorso di legittimità proposto da un'azienda milanese.

Il dipendente, nello svolgimento delle sue mansioni, deve rispettare la prassi aziendale e adeguarsi alle disposizioni impartite dall'azienda. Ogni deviazione, anche minima, rispetto alla pratica imposta dalla azienda, può configurare un reato per il quale il codice penale (articolo 615-ter) prevede un pena base fino a 3 anni.

Questa la vicenda che aveva dato origine al contenzioso.

Una società aveva querelato un suo dipendente il quale aveva copiato dei file relativi a clienti e li aveva inviati, poi, ad una casella di posta elettronica privata a lui intestata. Il Giudice dell'udienza preliminare di Milano aveva prosciolto il dipendente poichè la funzione di copia&invia utilizzata dall'indagato non configurava un comportamento censurabile. Ciò sia dal punto di vista delle autorizzazioni

all'accesso al sistema, di cui, come detto, il dipendente ovviamente disponeva in quanto correlate alla mansione svolta, ed anche sotto il profilo del comportamento tenuto consistente nel «mantenersi» per un tempo apprezzabilmente lungo nella memoria informatica e «contro la volontà espressa o tacita» del datore.

Situazione questa che il codice penale prevede perchè si configuri l'ipotesi di reato.

La Cassazione ha però respinto la tesi del giudice milanese per due ordini di motivi.

Il primo rappresentato dal fatto che già l'individuazione dei documenti da inviare all'esterno presuppone un «mantenersi» nell'applicazione per un tempo significativamente lungo.

Il secondo sta nel fatto che il giudice deve prima di tutto valutare se il tipo di attività incriminata sia «ontologicamente diversa» da quella per cui il dipendente era stato assunto.

Da queste due considerazioni discende che per valutare se sussista o meno la condizione della imputabilità, il lavoratore deve dimostrare di essersi comportato in maniera tale da poter respingere l'accusa di infedeltà cosa che può provare solo nel caso in cui riesce a dimostrare di essersi comportato secondo le «prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro». Fuori da questi principi ogni tipo di comportamento tenuto dal dipendente è da considerare illegittimo ed abusivo e, in quanto tale, configura un reato.

# Lavoro e previdenza

## 9. Aggiornato il calcolo del TFR per le liquidazioni del mese di febbraio 2017

### FONTE

ISTAT

Per il mese di febbraio 2017 il coefficiente di rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 0,773430.

La rivalutazione, disciplinata dall'articolo 2120 del Codice civile, viene nello specifico così determinata:

1. Si calcola il 75% dell'aumento del costo della vita per operai ed impiegati tra dicembre 2016 ed il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione.

L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo del mese di febbraio 2017 è pari a 101,0.

A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).

La differenza in percentuale rispetto dicembre 2016, è pertanto 0,697906; il 75% di questo importo è pari a 0,523430.

2. A quest'ultimo importo si deve aggiungere un tasso fisso pari su base annua all'1,5%. Per il mese di febbraio 2017 il tasso fisso è quindi pari a  $\frac{2}{12}$  e corrisponde a 0,250.

Sommando i due importi (0,523430+ 0,250) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 0,773430 riportato nella ottava colonna dell'allegata tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

# Lavoro e previdenza

## I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Aumento prezzi al consumo operai e impiegati				Tasso fisso 1,5%	Totale F + G coefficiente di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalutaz. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
			Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E					
<b>1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità</b>											
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	<b>8,391703</b>	8,391703	1,08391703	1,08391703
<b>Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente</b>											
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	<b>8,097845</b>	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	<b>7,935643</b>	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	<b>4,760869</b>	47,147672	1,04760869	1,47147672
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	<b>5,319444</b>	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	<b>5,596916</b>	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-90	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	<b>6,387217</b>	74,410155	1,06387217	1,74101545
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-91	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	<b>6,280239</b>	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-92	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	<b>6,032967</b>	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-93	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	<b>5,068057</b>	106,142345	1,05068057	2,06142346
Dicembre 1992	—	—	101,934 (7)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-94	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	<b>4,491336</b>	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15-12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	<b>4,542452</b>	125,185374	1,04542452	2,25185375
Dicembre 1995	15-12	14-1-96	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	<b>5,851768</b>	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995	—	—	102,278 (8)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-97	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	<b>3,422172</b>	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-98	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	<b>2,643947</b>	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-99	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	<b>2,626761</b>	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-00	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	<b>3,095745</b>	167,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	<b>3,538043</b>	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	<b>3,219577</b>	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	<b>3,504310</b>	196,116848	1,03504310	2,96146848
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	<b>3,200252</b>	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	<b>2,793103</b>	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	<b>2,952785</b>	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	<b>2,747031</b>	232,322103	1,02747031	3,32322103
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	<b>3,485981</b>	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	<b>3,036419</b>	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	<b>2,224907</b>	262,233180	1,02224907	3,62233180
Dicembre 2010	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	<b>2,935935</b>	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010	—	—	100 (9)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 2011	15-12	14-1-12	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	<b>3,880058</b>	287,335609	1,03880058	3,87335609
Dicembre 2012	15-12	14-1-13	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	<b>3,302885</b>	300,128857	1,03302885	4,00128857
Dicembre 2013	15-12	14-1-14	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	<b>1,922535</b>	307,8215	1,019225	4,078215
Dicembre 2014	15-12	14-1-15	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	<b>1,500000</b>	313,938797	1,01500000	4,13938797
Dicembre 2015	15-12	14-1-16	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	<b>1,500000</b>	320,147879	1,01500000	4,20147879
Dicembre	—	—	100 (10)	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr</b>											
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	<b>0,125000</b>	320,673064	1,00125000	4,20673064
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	<b>0,250000</b>	321,198249	1,00250000	4,21198249
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	<b>0,375000</b>	321,723434	1,00375000	4,21723434
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	<b>0,500000</b>	322,248618	1,00500000	4,22248618
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	<b>0,625000</b>	322,773803	1,00625000	4,22773803
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	<b>0,750000</b>	323,298988	1,00750000	4,23298988
Luglio	15-7	14-8	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	<b>0,945093</b>	324,118669	1,00945093	4,24118669
Agosto	15-8	14-9	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	<b>1,220234</b>	325,274665	1,01220234	4,25274665
Settembre	15-9	14-10	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	<b>1,195093</b>	325,169039	1,01195093	4,25169039
Ottobre	15-10	14-11	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	<b>1,320093</b>	325,694224	1,01320093	4,25694224
Novembre	15-11	14-12	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	<b>1,445093</b>	326,219409	1,01445093	4,26219409
Dicembre	15-12	14-1-17	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	<b>1,795304</b>	327,690810	1,01795304	4,27690810
<b>2017 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2016 a titolo di Tfr</b>											
Gennaio	15-1	14-2	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	<b>0,349327</b>	329,184850	1,00349327	4,29184850
Febbraio	15-2	14-3	101	0,7	0,697906	0,523430	0,25	<b>0,773430</b>	330,998698	1,0077343	4,30998698

**NOTE:** (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro). (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1,032,91 euro si avrà 1,032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4,562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100

# Adempimenti aziendali

## 3. In via interpretativa il Ministero dell'Interno conferma l'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro del commercio dei beni usati previsto dalla normativa di pubblica sicurezza

<b>FONTE</b>	Ministero dell'Interno
<b>RIFERIMENTO</b>	Nota del 2.03.2017 prot. n. 557/PAS/U/003342/12020

L'attività di commercio di veicoli usati oltre che ai procedimenti amministrativi (SCIA o autorizzazione commerciali), in quanto attività ritenuta rilevante ai fini dell'ordine pubblico, era soggetta, fino al 11 dicembre 2016 anche alla normativa di pubblica sicurezza e nello specifico all'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (TULPS - R.D. 6 novembre 1926 n. 1848) che prevedeva nello specifico:

*<<Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza (ora il Comune ex art. 19 del DPR n. 616/77).>>*

Detta comunicazione è stata abolita a decorrere dall' 11 dicembre 2016 ad opera dell'art. 6 del D.Lgs. n. 222 del 25.11.2016 emanato con lo scopo di semplificare ed alleggerire i regimi amministrativi delle attività imprenditoriali.

Diversamente dall'articolo 126, l'articolo 128 dello stesso TULPS che prevede l'obbligo di tenuta del registro del commercio dei beni usati da parte di chi ne effettua commercio in proprio, oltre che per altre categorie di attività, non è stato però abrogato e pertanto risulta attualmente contemplato dalla legge di P.S. e pienamente in vigore.

Detta situazione ha prodotto notevole incertezza tanto tra gli operatori che tra gli uffici comunali (Suap) che in base alla precedente normativa erano preposti tanto al ricevimento della comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 126 del TULPS (ora abrogato) che alla vidimazione dei registri.

Alcuni Comuni infatti hanno continuato a vidimare i registri mentre altri ne hanno declinato la competenza alla luce dell'abrogazione dell'art. 126 e altri ancora comunicavano agli operatori che l'obbligo di istituzione e vidimazione del registro non era più in vigore.

Solo pochi giorni fa è stata diffusa la risposta prot. n. 557/PAS/U/003342/12020 fornita dal Ministero dell'Interno il 2 marzo scorso (di seguito riportata) a specifica richiesta sottoposta dalla Direzione centrale attività produttive della regione Friuli Venezia Giulia con cui si chiedevano specifici chiarimenti sull'obbligo di tenuta del registro del commercio previsto dall'art. 128 del TULPS alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'art. 126 dello stesso Testo Unico.

In proposito il Ministero dell'Interno, pur non senza manifestare le proprie perplessità conseguenti alle criticità che si verranno a determinare in termini di ordine e sicurezza pubblica, ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S. riservandosi nel contempo di compiere ulteriori approfondimenti al riguardo.

# Adempimenti aziendali



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
Polizia Amministrativa e Sociale  
Protocollo : 557/PAS/U/003342/12020.A(1)  
Data: 02/03/2017 Classifica: 12020.A(1)



MOD. 4 UL

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data protocollo

OGGETTO: Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS – Effetti dell'abrogazione dell'art. 126 dello stesso TU

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

- Direzione Centrale Attività Produttive, Turismo e Cooperazione

TRIESTE

(Rif. PROTUR/2017/0004255 del 27.2.2017)

[economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it)

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con cui codesta Regione ha chiesto l'avviso dello scrivente in merito agli effetti dell'abrogazione dell'art. 126 TULPS (che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate) ad opera dell'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell'art. 128 TULPS (recante l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari).

Al riguardo pare doveroso premettere che l'interpretazione del complesso normativo cennato presenta obiettivi margini di opinabilità, che giustificano le incertezze qui rappresentate, senza tacere che questo Ministero aveva espresso avviso contrario alla completa abrogazione dell'art. 126 TULPS anche in considerazione del dubbio in questione.

Tanto premesso, pare doversi propendere per la tesi per cui l'abrogazione dell'art. 126 TULPS, disposta dall'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all'obbligo di tenuta del registro indicato.

In tal senso sono apertamente orientati gli intenti semplificatori e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività imprenditoriali che costituiscono la *ratio* generale del decreto legislativo n. 222/2016 ed il tenore logico della stessa disposizione abrogatrice.

D'altra parte, la tesi contraria comporterebbe che l'abrogazione dell'art. 126 TULPS non abbia avuto i consueti effetti caducatori ma abbia in qualche modo lasciato in vita lo stesso articolo nella parte in cui individua una categoria commerciale di cui permarrebbe la rilevanza ai fini del TULPS, continuando ad essere destinataria dei consueti obblighi, solo in virtù del richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 128, ovviamente non abrogato perché diretto ad una più ampia platea di esercenti.

Ad ogni buon conto questo Dipartimento sta compiendo ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce delle materiali conseguenze dell'abrogazione in discorso relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati, sicché si fa necessariamente riserva di ulteriori elementi di valutazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Castrese De Rosa

sZ

# Adempimenti aziendali

## 4. Non sanzionabili i ritardi di presentazione dei Mod. INTRASTAT di febbraio in scadenza a fine marzo

<b>FONTE</b>	Agenzia delle Entrate
<b>RIFERIMENTO</b>	Comunicato del 16 marzo 2016

Come noto è stato ripristinato per l'anno 2017, l'obbligo di comunicazione degli elenchi acquisti di beni e servizi - Intra 2 - sia mensili che trimestrali. A causa, però, delle difficoltà prodottesi a seguito del ritardo nella comunicazione non verranno sanzionati i contribuenti che avranno trasmesso gli elenchi in ritardo rispetto alla scadenza di fine marzo.

La proroga è stata ufficializzata con il D.L.n. 244/2016, successivamente convertito nella legge n. 19/2017 che ha prorogato gli obblighi Intrastat vigenti alla data di entrata in vigore del collegato fiscale alla legge di bilancio. Conseguentemente in data 16 marzo 2017, con apposito comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza le conseguenze della proroga degli obblighi Intrastat vigenti alla data in cui è entrato in vigore.

L'obbligo riguarda l'invio degli elenchi delle operazioni intracomunitarie effettuate dai contribuenti mensili, ( modelli Intra-1 ) relativi alle cessioni di beni e ai servizi resi, ma anche degli elenchi Intra-2 (operazioni passive), non solo con i dati statistici degli acquisti di beni (colonne 1 e da 6 a 15 dell'Intra-2 bis), ma anche con i dati fiscali degli acquisti di beni (colonne da 2 a 5 dell'Intra-2 bis) e con quelli, sempre e solo fiscali, dei servizi ricevuti (Intra-2 quater). Inoltre, va spedito anche il modello Intra-2 quater per i servizi ricevuti (oltre a quelli ter e quinquies per le rettifiche dei periodi precedenti).

L'Agenzia ha altresì specificato che non verranno sanzionati eventuali ritardi di trasmissione dei dati il cui invio doveva essere effettuato a fine marzo a causa della ristrettezza dei tempi disponibili .

Per gli invii dei modelli Intra da effettuare dal primo marzo 2017 al 25 gennaio 2018, si dovranno applicare le stesse regole che erano in vigore fino alla fine del 2016.

Quindi le prime scadenze saranno :

- per i contribuenti mensili l'invio del modello Intra-2 scaduto il 27 marzo 2017, relativo a febbraio 2017
- per i contribuenti trimestrali quello in scadenza il 26 aprile 2017, per il primo trimestre 2017.

L'ultima scadenza interessata al ripristino di tutti gli obblighi in vigore nel 2016, invece, sarà il 25 gennaio 2018, per dicembre 2017 o per l'ultimo trimestre 2017.

Dal primo gennaio 2018, sarà operativa la normativa prevista dall'articolo 4, comma 4, lettera b) del DI 193/2016, che prevede la soppressione dei modelli Intra per gli acquisti di beni e le prestazioni ricevute.

Questa soppressione dovrebbe riguardare solo gli obblighi fiscali e non quelli statistici, che dovrebbero rimanere obbligatori per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile.

Va ricordato, però, che l'articolo 50, comma 6, del DI 331/1993, prevede che con provvedimento delle Entrate (congiuntamente a Dogane e Istat) dovranno essere definite, entro il 31 maggio 2017 e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018, misure volte a semplificare in maniera sostanziale gli obblighi di comunicazione. Soprattutto si dovranno evitare duplicazioni e ridurre il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi.

Sembra anche, ormai, certo che non dovrebbero essere sanzionati, i contribuenti tenuti all'invio di

# Adempimenti aziendali

---

elenchi mensili che hanno indicato nell'Intra-2 di gennaio 2017 anche i dati dei servizi ricevuti (Intra-2 quater) . Ciò perché nel comunicato del 17 febbraio 2017 l'Agenzia delle Entrate aveva detto, tra l'altro, che i contribuenti mensili dovevano inviare con le consuete modalità gli Intra-2, «compilando integralmente tali modelli» il che, certamente, avrebbero potuto far pensare che fosse obbligatorio anche l'invio dei dati dei servizi ricevuti.

Questo obbligo, comunque, non era previsto dalla normativa in vigore al data del 27 febbraio 2017. Con il comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2017, è stato, infatti, confermato che l'obbligo di invio dell'Intra-2 di gennaio 2017, da parte dei "mensili", permaneva «ai soli fini statistici» (quindi, non per i dati dei servizi ricevuti).

# Adempimenti aziendali

## 5. Anticipata al 28 maggio 2017 la stampa dei registri IVA 2016


**FONTE** Pubblicistica

Tra le principali novità della dichiarazione IVA di quest'anno con riferimento al periodo di imposta 2016 come noto si è registrato l'anticipo della presentazione del modello nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017 ed in forma autonoma, cioè non più unitamente alla dichiarazione dei redditi.

L'anticipo al 28 febbraio 2017 del termine ultimo per inviare la dichiarazione IVA comporta, come

conseguenza, anche l'anticipo del momento della stampa o della conservazione sostitutiva dei registri IVA del 2016, al 28 maggio 2017, cioè entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Lo stesso termine vale anche per i soggetti che hanno adottato la conservazione elettronica dei documenti al fine di porre in essere tutti gli adempimenti concernenti la conservazione sostitutiva



# Adempimenti aziendali

## 6. Con il nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche liberalizzati i piccoli interventi edilizi e non sugli immobili

<b>FONTE</b>	Normativa
<b>RIFERIMENTO</b>	DPR . 31 del 13.02.2017

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017, concernente il nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche, può considerarsi raggiunto l'obiettivo di liberalizzare (assoggettandoli solo alla richiesta di titolo edilizio, Cila o Scia, quando serve) tutta una serie di piccoli interventi che pur non producendo alcun impatto per il paesaggio erano invece sottoposti a farraginose procedure.

Nello specifico da 6 aprile 2017 non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica per le opere interne anche con modifica della destinazione d'uso, per gli interventi di miglioramento energetico, sismico o destinati all'eliminazione di barriere architettoniche (inclusi gli ascensori) che non alterano l'aspetto degli edifici. Niente nullasta anche per tende o insegne di negozi, opere in sottosuolo, installazione di pannelli solari/fotovoltaici e ancora sostituzione di cancelli e recinzioni o realizzazione di strutture temporanee per eventi inferiori a 120 giorni.

La stessa normativa prevede altresì per un'altra serie di interventi di lieve entità l'assoggettamento a un nullasta paesaggistico semplificato, da rilasciare nel termine «tassativo» di 60 giorni.

In pratica il decreto contempla 31 interventi completamente liberalizzati (elencati nell'«allegato A» del decreto) e di 42 tipologie di opere soggette ad un rapido procedimento («allegato B»), per le quali vengono anche previsti i modelli di richiesta standard e di relazione paesaggistica semplificata (a cura di un tecnico abilitato).

Tra i principali interventi sottoposti al regime semplificato figurano anche le opere che comportano aumenti di volume fino al 10% degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato (massimo 100 metri cubi), gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o anti barriere-architettoniche che impattano sulla sagoma dell'edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chiostrini da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq. Nell'elenco sono ricomprese anche opere relative a capannoni (tettoie, collegamenti, strutture di stoccaggio) o spazi esterni di bar e ristoranti.

Le istanze andranno presentate agli sportelli unici per l'edilizia (Sue) o delle attività produttive (Suap) e spetterà agli enti stessi avvertire chi presenta la domanda nei casi in l'intervento ricada invece nel regime libero o in quello ordinario.

Inoltre, gli uffici potranno chiedere solo una volta integrazioni documentali con sospensione del termine.

Invece, le Sovrintendenze avranno 20 giorni (dalla richiesta di Sue o Suap) per dare il nulla osta o rifiutarlo; in caso contrario scatta il silenzio assenso «e l'amministrazione precedente provvede al rilascio dell'autorizzazione».

Il procedimento semplificato deve concludersi in 60 giorni, contro i 105 della procedura ordinaria.

Oltre agli «interventi di lieve entità», il regime semplificato riguarderà anche le domande di rinnovo per le autorizzazioni scadute da non più di un anno. Anche queste avranno un'efficacia di cinque anni, con possibilità di chiudere i lavori entro l'anno successivo alla scadenza.

# Adempimenti aziendali

---

Il nuovo regolamento (che abroga il precedente DPR n. 139/2010) si applicherà da subito nelle Regioni a statuto ordinario mentre quelle a statuto speciale avranno 180 giorni per emanare regole proprie ispirate ai principi del decreto.

Le norme sugli interventi liberi si applicano comunque da subito in tutto il territorio nazionale.

## 3. Sanzionabile il contribuente per le inadempienze commesse dal professionista incaricato di provvedere agli adempimenti fiscali per suo conto

<b>FONTE</b>	Corte di Cassazione
<b>RIFERIMENTO</b>	Causa C-398/15 del 9.03.2017

E' sanzionabile per le inadempienze del professionista, il contribuente che avendo affidato ad un consulente l'incarico di provvedere agli adempimenti fiscali per suo conto, non prova di aver costantemente vigilato sul corretto adempimento dell'incarico affidato a quest'ultimo. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 6930/2017.

Una sentenza a dir poco sconcertante se si considera che il motivo per il quale un contribuente affida ad un professionista la gestione della propria contabilità e degli adempimenti ad essa connessi, è che non sa, o non può o non vuole farsi carico di tutti gli obblighi connessi alla gestione della propria posizione fiscale che Dio, sa quanti sono, quante scadenze prevedono e quanti rinvii queste ultime subiscono. Cioè, in definitiva, secondo la Cassazione è il contribuente che deve vigilare sull'operato del consulente.

Questi i fatti.

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un contribuente quattro avvisi di accertamento derivanti dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e da altre irregolarità fiscali rilevate. Queste contestazioni erano state impugnate dinanzi al giudice tributario. In conseguenza di ciò era stata richiesta la disapplicazione delle sanzioni per le violazioni in quanto le stesse erano state causate dalla negligenza del professionista cui era stato affidato l'incarico. A conferma di ciò era stata data prova della denuncia presentata nei confronti del professionista.

Sia in primo sia in secondo grado non sono state accolte le motivazioni addotte dal contribuente.

In particolare la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che la denuncia nei confronti del professionista era stata presentata tardivamente rispetto alla notifica dell'ultimo accertamento notificato.

Contro la decisione, l'imprenditore ha presentato ricorso per Cassazione lamentando l'errata applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997.

Questa norma, al comma 3, prevede che il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

Secondo la Corte, però, che ha confermato la sentenza d'appello, in tema di sanzioni per violazione delle norme tributarie, occorre la prova dell'assenza di colpa da parte del contribuente. Tutto ciò si fonda sul principio che mentre l'Amministrazione può vantare le proprie pretese sanzionatorie anche in base a presunzioni semplici, il contribuente che vuole escludere ogni propria responsabilità deve dimostrare di aver agito senza colpa.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione dalla lettura dell'articolo 5 del decreto 472/1997 si deduce chiaramente che, in presenza di violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Ora il comma 3 del decreto 472/1997, la cui applicazione era stata invocata dal contribuente, prevede il caso dell'omesso versamento del tributo. Ma la contestazione operata dalla Agenzia si riferiva ad inadempienze plurime e diverse ed il contribuente non aveva provato la mancanza di colpa da parte sua, soprattutto alla

# Organizzazione aziendale

---

luce del fatto che non aveva dimostrato di aver vigilato sul corretto adempimento dell'incarico affidato al consulente. Al contrario, la reiterazione per più anni delle stesse violazioni

dimostrava l'assoluta mancanza di qualunque prova che convalidasse questa attività da parte del contribuente.